

L'analisi

Le Camere e il valore della libertà

Francesco Paolo Casavola

Le critiche del leader del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo all'art. 67 della Costituzione, che esclude il vincolo di mandato per gli eletti, meritano un tuffo nel passato per comprendere il senso e il valore di alcuni principi.

Quando, nel 1848, Carlo Alberto emanò lo Statuto, vi si poté leggere nell'art. 41: «I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole province in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori». Quel testo letto da allora in poi nello scorrere dei decenni del processo risorgimentale aveva il suo immediato significato di garantire in primo luogo la formazione dello Stato unitario nello spirito che doveva animare la rappresentanza parlamentare.

Era la Nazione «libera, forte e felice» che si voleva far nascere a dover essere unitariamente rappresentata. Quasi se i deputati avessero rappresentato soltanto le province in cui erano geograficamente collocati i loro collegi elettorali. Non la Nazione ma città e comuni attraverso i loro rappresentanti avrebbero snaturato la Camera in una confederazione di enti locali. E per dare forza a questa forma invece di rappresentanza esclusiva della unica e intera Nazione si aggiunse che nessun mandato imperativo potesse darsi dagli elettori agli eletti. Che cosa significa? Che gli eletti non dipendono dagli elettori, non debbono loro obbedienza nell'esercizio delle proprie prerogative parlamentari. I Deputati sono liberi nella loro coscienza di decidere sulle opinioni del dibattito e nelle votazioni richieste dai lavori della Camera. Se così non fosse, essi sarebbero contestati in ogni gesto che ritenessero in coscienza di compiere liberamente. Perché la rappresentanza postula la libertà di chi è stato prescelto ad esercitarla. C'è dunque un nesso che lega nella rappresentanza parlamentare la Nazione e la libertà politica del deputato all'interno del disegno politico risorgimentale e del costituzionalismo albertino.

È innegabile che, avanzando la formazione di partiti ideologici e poi di massa, la disciplina dei gruppi parlamentari abbia agito come limitazione della libera coscienza dei componenti della Camera. L'interesse della Nazione fu spostato o al meglio ricondotto alla interpretazione dei gruppi dirigenti dei singoli partiti.

Quando alla Monarchia seguì nel 1946 la Repubblica e in Assemblée Costituente si cominciò ad elaborare il testo della Costituzione repubblicana, si scrisse in questa l'art. 67: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». È una ripetizione dell'articolo 41 dello Statuto albertino? Innanzi tutto non era più in gioco l'antagonismo tra le province e la Nazione risorgimentale. L'unità era un dato compiuto. Si guarda piuttosto alla libertà dell'esercizio delle funzioni parlamentari, in un contesto che di lì a poco sarebbe stato indicato come Repubblica dei partiti piuttosto che dei cittadini.

Non va dimenticato che dopo la caduta della dittatura e la disfatta militare, i partiti ebbero un compito tutorio dell'ordinamento repubblicano di gran lunga sopravanzante la libertà delle opinioni politiche dei singoli cittadini. E allora si poté lasciar scritto l'art. 67 come una lapide storica del nostro sistema rappresentativo piuttosto che un imperativo attuale e ancora più esigente che non nel contesto dell'Unità risorgimentale. Ma è da questa dichiarata e non effettiva libertà parlamentare che ha origine la crisi della nostra democrazia rappresentativa. Le candidature al Parlamento hanno continuato fino alle elezioni del 25 febbraio scorso ad avere successo se fondate sulla obbedienza ai leaders, ai gruppi dirigenti delle opposte forze politiche, non sul consenso degli elettori, piegato mediaticamente agli interessi dei partiti. La novità dell'ultima consultazione elettorale sta nell'esito impreveduto di una fuga di una parte assai consistente e significativa dell'elettorato dal rispetto di questo automatico meccanismo di subordinazione dei cittadini ai partiti. Di qui chi ha governato una tale rivendica-

zione di libera scelta del voto ha potuto immaginare che gli eletti, non essendo vincolati da mandato imperativo, possono non rispondere ai cittadini ma fare del loro mandato l'uso strumentale che più aggrada al loro leader. La giustificazione non può però essere nell'art. 67. Gli eletti non possono rifiutarsi di procedere dopo l'elezione a tutti gli adempimenti previsti in Costituzione perché si costituiscano le Camere e i loro organi e si passi poi alla formazione e alla fiducia del Governo.

Si richiede uno spirito di collaborazione leale che scavalchi la diffidenza e ostilità e polemiche della campagna elettorale perché dopo il rito delle regolari votazioni sono i cittadini il dominus dell'ordinamento della Repubblica democratica e non i leaders, le nomenclature i gruppi di interesse dei partiti e movimenti che si sono affrontati nella competizione precedente.

I cittadini hanno voluto un parlamento e un governo. E a questi gli eletti devono provvedere. Questo è il vero mandato che i rappresentanti hanno ricevuto dai cittadini. Ogni altra e diversa istanza, questa sì sarebbe un mandato imperativo, che la Costituzione vieta. Le ragioni della democrazia che si sono fatte strada praticamente da un secolo e mezzo di storia italiana oggi appaiono più chiaramente non la rappresentanza delle province come ai tempi dello Statuto albertino, non la rappresentanza di leader e di particolarismi di idee e di interessi, come nella Repubblica dei partiti. Ma finalmente quelle della Nazione e dei cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA